

REGOLAMENTO COMUNALE DELL'ASSOCIAZIONISMO

CAPO 1^ Disposizioni Generali

ALLEGATO ALLA
DELIBERA C.C.
N. 19/20.04.1994

ART. 1 Finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento stabilisce le norme organizzative per l'attivazione del principio dell'associazionismo, secondo quanto previsto dagli artt. 6 e 7 della legge 08.06.1990, n. 142 e dal titolo 6^ capo 1^ dello Statuto Comunale.

ART. 2 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento ha per oggetto, ai sensi dell'art. 31 - 1^ comma - dello Statuto, la promozione e la valorizzazione di autonome forme associative e di cooperazione volte a favorire lo sviluppo socio economico, politico e culturale della comunità amministrata.
2. L'attività dei cittadini, tra loro associati senza fini di lucro, deve essere rivolta a iniziative, culturali, sportive, ricreative e di volontariato tese allo sviluppo culturale e fisico della persona, ad una più ricca articolazione della democrazia e della partecipazione, al superamento di ogni tipo di emarginazione, al rafforzamento dei valori di convivenza civile e solidarietà umana e sociale, a migliorare la qualità della vita e le relazioni umane, a prevenire e rimuovere situazioni di bisogno, a salvaguardare l'ambiente ed in generale al conseguimento del pubblico interesse.

ART. 3 Interventi del Comune

1. L'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 31 - 2^ comma - dello Statuto, potrà intervenire, per gli scopi di cui al precedente articolo e compatibilmente con le proprie risorse, con le seguenti forme di incentivazione esclusivamente a favore delle associazioni iscritte nel registro comunale di cui al capo 2^:
 - a) erogazione di contributi;
 - b) apporto di proprio personale qualificato;
 - c) concessione in uso di locali, spazi pubblici ed attrezzature comunali;
 - d) accesso ai dati di cui e' in possesso;
 - e) consultazione degli atti amministrativi.

CAPO 2^
Il registro delle associazioni

ART. 4
Istituzione

1. E' istituito, ai sensi dell'art. 32 - 1^ comma - Statuto, il registro comunale delle associazioni e delle cooperazioni operanti nel territorio comunale che perseguono le finalità di cui al precedente articolo 2.
2. Il registro è articolato in sezioni secondo le seguenti materie:
 - a) culturale;
 - b) sociale - volontariato;
 - c) sportivo - ricreativa;
 - d) ambientale;
3. Tenutario del registro è l'assistente bibliotecario che dovrà impiantare il registro entro trenta giorni dall'intervenuta esecutività del presente Regolamento.

ART. 5
Procedura per l'iscrizione e la cancellazione

1. Le associazioni, riconosciute o non, i cui scopi sociali siano pubblicamente noti, che intendano chiedere l'iscrizione nel registro comunale devono presentare domanda al Sindaco entro il 31 gennaio di ogni anno corredata dei seguenti documenti:
 - a) atto costitutivo indicante gli scopi e le attività dell'associazione, l'indicazione esplicita dell'assenza di fini di lucro, le disposizioni che regolano la libertà di adesione e di recesso dei soci, le norme che disciplinano l'elezione alle cariche sociali ed il funzionamento dell'associazione,
 - b) delibera dell'assemblea di costituzione delle cariche sociali;
 - c) elenco dei soci;
 - d) relazione degli interventi già attuati.
2. L'iscrizione nell'apposita sezione del registro è disposta con provvedimento della Giunta Comunale, previa verifica dei requisiti previsti dallo Statuto e dal presente Regolamento.
3. Le associazioni sono tenute a confermare annualmente per iscritto l'iscrizione nel registro e a comunicare eventuali variazioni intervenute.
4. La cancellazione dal registro è disposta sempre con delibera della Giunta Comunale a seguito della perdita dei requisiti previsti.
5. L'iscrizione e la cancellazione dal registro sono comunicate agli interessati con provvedimento del responsabile del procedimento.

6. In via transitoria per l'anno 1994, la domanda di iscrizione di cui al primo comma, va presentata entro novanta giorni dalla esecutività della deliberazione consiliare di approvazione di questo Regolamento.



CAPO 3^
Le singole forme di incentivazione

ART. 6
Diritti di informazione e di accesso

1. Il diritto di informazione, di cui all'art. 33 dello Statuto, resta disciplinato dal medesimo articolo.
2. Il diritto di accesso e di consultazione di cui alle lettere d) ed e) del 2^ comma dell'art. 31 dello Statuto resta disciplinato dall'apposito Regolamento del diritto di accesso.

ART. 7
Contributi economici

1. I contributi economici e le concessioni in uso, di cui alle lett. a) e c) del 2^ comma dell'art. 31 dello Statuto, rimangono disciplinati dalle norme del Regolamento recante criteri e le modalità per la concessione di contributi in quanto compatibili.

ART. 8
Intervento del personale comunale

1. L'apporto di personale qualificato, di cui all'art. 31 - 2^ comma - lett. b) dello Statuto, è riferito alle attività di informazione, consultazione e collaborazione da parte dell'assistente bibliotecario nella stesura di atti. Tale attività potrà essere effettuata per competenza anche da altro personale dipendente del Comune per specifici aspetti.
2. Potrà aversi anche l'apporto di personale dell'Ufficio Tecnico comunale per esigenze particolari non risolvibili altrimenti.
3. L'apporto del personale di cui ai commi precedenti deve essere preventivamente autorizzato dall'assessore competente per materia ed è finalizzato verso quelle associazioni incapaci di risolvere da sole i problemi rappresentati.

ART. 9
Patrocinio del Comune

1. La Giunta Comunale autonomamente o su richiesta degli interessati può prestare ad ogni singola attività il proprio patrocinio consistente:
 - a) nell'autorizzazione ad usare il nome del Comune;
 - b) nella partecipazione economica sotto qualsiasi forma.

CAPO 4^
Partecipazione ai procedimenti amministrativi

ART. 10
Modalità e termini

1. In ottemperanza all'art. 34 dello Statuto, le associazioni e le cooperazioni, iscritte nel registro di cui al precedente art. 4 possono esprimere parere non vincolante sugli atti di programmazione generale da adottarsi dal Consiglio Comunale, limitatamente alla parte di tali provvedimenti di interesse delle associazioni medesime.

A tal fine verrà chiesto dall'Amministrazione comunale apposito parere prima che l'atto venga portato all'attenzione del Consiglio Comunale. Detto parere deve essere espresso per iscritto entro 15 giorni dalla richiesta.

In caso di mancata risposta l'Amministrazione Comunale provvederà autonomamente. Ugualmente farà in caso di urgenza che deve essere motivata nell'atto deliberativo.



CAPO 5
Proposte, interrogazioni, istanze e petizioni

ART. 11
Generalità

1. Indipendentemente da quanto previsto nel precedente capo 4^a le associazioni iscritte nel registro possono presentare all'Amministrazione Comunale proposte, interrogazioni, istanze e petizioni, ai sensi dell'art. 35 dello Statuto.

ART. 12
Proposte

1. Le proposte, a firma del Presidente, vanno presentate al Sindaco, e devono essere motivate e circostanziate. Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento delle proposte il Sindaco (o l'assessore al ramo) comunica con lettera motivata all'interessato la volontà o meno di prendere in considerazione la proposta. In caso negativo si chiude l'iter procedimentale. In caso affermativo si attiveranno gli strumenti idonei per verificare ed eventualmente portare a termine quanto proposto, dandone in ogni caso comunicazione al richiedente.

ART. 13
Interrogazioni

1. I Presidenti delle associazioni hanno il diritto di presentare al Consiglio Comunale ed al Sindaco, ai sensi dell'art. 35 - 1^a comma - lett. c) dello Statuto, interrogazioni volte ad acquisire informazioni o spiegazioni in ordine ad un determinato fatto, anche per sapere se e quali provvedimenti siano stati o si intendano adottare in relazione a quello specifico fatto.
2. Per le interrogazioni dirette al Consiglio Comunale si applica la procedura prevista dagli artt. 45 e 46 del Regolamento del Consiglio e delle Commissioni.
3. Per le interrogazioni rivolte al Sindaco, questi è obbligato a rispondere per iscritto nei 60 giorni successivi a quello di ricevimento dell'interrogazione medesima.

ART. 14
Istanze e petizioni

1. Le associazioni hanno il diritto di presentare istanze e petizioni al Consiglio Comunale sulle quali quest'ultimo è obbligato ad esprimersi motivatamente.
2. La procedura per le istanze e le petizioni è quella prevista dal Regolamento del Consiglio e delle



Commissioni rispettivamente per le interpellanze e le
mozioni alle quali le stesse sono equiparate.



CAPO 6^
Disposizioni finali e transitorie

ART. 15
Pubblicità

1. In sede di prima applicazione del presente Regolamento il Sindaco può darne notizia alla cittadinanza con le forme ritenute più opportune.

ART. 16
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo il favorevole esito da parte del Comitato Regionale di Controllo.